



CITTA' DI FERRANDINA
(Provincia di Matera)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE
SPONSORIZZAZIONI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 28 Marzo 2012

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento intende disciplinare, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 119 del D.lgs 267/2000 e dell'art. 43 della legge 449/1997, i presupposti, le condizioni, la procedura di scelta dello sponsor in relazione ad eventi/manifestazioni e altre attività promosse dall'Amministrazione Comunale per il perseguimento di finalità di pubblico interesse, per la realizzazione di maggiori economie e il miglioramento della qualità dei servizi prestati, nonché per accrescere la partecipazione dei cittadini alla gestione dell'attività amministrativa.

ART. 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) **per "contratto di sponsorizzazione"**: un contratto a titolo oneroso mediante il quale il Comune di Ferrandina (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, a un terzo (sponsor), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale, il logo, il marchio, i prodotti in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
 - b) **per "sponsorizzazione"**: ogni contributo in beni, servizi, denaro o altri tipi di prestazioni e interventi provenienti da terzi, allo scopo di promuovere la propria attività, per conseguire un beneficio di immagine;
 - c) **per "sponsor"**: il soggetto privato (persona fisica o giuridica) che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune di Ferrandina;
 - d) **per "sponsee"**: il soggetto che assume, dietro corrispettivo, l'obbligo di associare alle proprie attività il nome o il segno distintivo dello sponsor; nel caso, il Comune di Ferrandina.
 - e) **per "spazio pubblicitario"**: lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune di Ferrandina per la pubblicità dello sponsor.

ART. 3
OGGETTO E DESTINATARI DEL CONTRATTO DI
SPONSORIZZAZIONE

1. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell'ente, purché ciò non sia lesivo della dignità istituzionale dell'ente pubblico.
2. La sponsorizzazione potrà essere realizzata, tra l'altro, in una delle seguenti forme:
 - a) Contributi economici;
 - b) Cessione gratuita di beni e/o servizi;
 - c) compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dal Comune;
 - d) "Adozione" di aree verdi
3. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio del Comune. Il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio totale o parziale rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per il Comune, del previsto risultato da parte dello sponsor.

ART. 4
CONTRIBUTI ECONOMICI

1. Lo sponsor può sostenere le diverse iniziative oggetto del contratto di sponsorizzazione mediante contributi economici da versare direttamente al Comune.
2. L'ammontare dei contributi può essere stabilito dal Comune per uno o più sponsor della stessa iniziativa.

ART. 5
CESSIONE GRATUITA DI BENI E/O SERVIZI

1. Le Società, le Associazioni e i privati in genere, possono offrirsi in qualsiasi momento di donare al Comune beni mobili e immobili, nonché servizi, indicando le eventuali forme di pubblicità che sono richieste in contropartita del proprio atto di liberalità.
2. Il Comune, valutata l'utilità del bene offerto, procede, ove lo ritenga nell'interesse dell'Ente, all'accettazione e dispone circa le forme di pubblicità richieste.

ART. 6
**COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA DIRETTA ALLE SPESE DI
REALIZZAZIONE DELLE VARIE ATTIVITA' ORGANIZZATE DAL
COMUNE**

1. Lo sponsor può offrirsi di sostenere direttamente alcune spese relative ad attività già programmate dal Comune, richiedendo eventualmente in contropartita alcune forme di pubblicità.
2. Il Comune, valutata l'utilità dell'offerta, provvede in ordine alla sua accettazione e stabilisce le forme di pubblicità consentite.

ART. 7
ADOZIONE DI AREE VERDI

1. Il Comune procederà all'individuazione delle aree comunali destinate a verde pubblico che potranno essere assegnate in "adozione" a Società, Associazioni o privati in genere.
2. L'adozione consiste nell'obbligo dello sponsor di provvedere alla realizzazione del primo impianto dell'area e/o alla manutenzione ordinaria della stessa, previo accordo di sponsorizzazione approvato dalla Giunta Comunale.
3. Lo sponsor dovrà presentare, sia per la realizzazione dell'impianto che per la manutenzione ordinaria, un progetto tecnico che, approvato dall'Ufficio Tecnico comunale, costituirà allegato al contratto di sponsorizzazione.

4. L'area non dovrà in nessun modo essere sottratta all'uso pubblico al quale è destinata, se non per il tempo strettamente necessario alle operazioni di impianto e a quelle relative alla manutenzione ordinaria.
5. Il progetto potrà anche essere fornito dall'Amministrazione Comunale. In ogni caso esso dovrà contenere l'indicazione delle spese necessarie per le relative operazioni.
6. Il contratto di sponsorizzazione dovrà avere una durata pari a quella indicata nel progetto.
7. Esso non potrà essere inferiore a un anno e superiore a tre anni. Il contratto è rinnovabile con lo stesso sponsor, sulla base della valutazione dei risultati raggiunti nel periodo pregresso, per la stessa durata di quello originario.

ART. 8

CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE AVENTI COME PRESTAZIONI CORRISPETTIVE LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

1. Con riferimento alla determinazione n. 24/2011 dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, l'Amministrazione può individuare come corrispettivo delle prestazioni da essa rese in qualità di sponsor anche l'esecuzione, la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, la certificazione di lavori per la realizzazione o la manutenzione di opere a destinazione pubblica.
2. I contratti stipulati devono contenere l'esatta individuazione dei lavori da effettuare e le modalità di svolgimento degli stessi da svolgersi nel rispetto delle direttive impartite dall'Ufficio Tecnico comunale, nonché i profili utili alla correlazione con le attività di veicolazione dei segni distintivi dello sponsor.
3. Gli sponsor che effettuano direttamente i lavori definiti a corrispettivo delle sponsorizzazioni devono possedere i requisiti e le attestazioni per lo svolgimento di tali attività nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
4. I soggetti eventualmente individuati dagli sponsor quali esecutori dei lavori definiti a corrispettivo delle sponsorizzazioni devono possedere i requisiti e le attestazioni per lo svolgimento di tali attività nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
5. L'Amministrazione provvederà ad effettuare adeguata sorveglianza e vigilanza in merito.

**ART. 9
OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE**

1. Il Comune, quale controprestazione ai beni e/o ai servizi forniti dallo sponsor, farà realizzare alcune delle forme pubblicitarie indicate di seguito:
 - Riprodurre il marchio-logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, ecc...)
 - Riportare nel sito WEB del Comune, nello spazio informativo dell'attività, gli estremi dello sponsor e l'oggetto del contratto di sponsorizzazione;
 - Posizionamento di targhe o cartelli nel rispetto del Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni, indicanti il marchio-logo o generalità dello sponsor sui beni durevoli o sulle aiuole oggetto della sponsorizzazione.

2. Le forme di pubblicità sono rapportate all'entità del bene o servizio fornito dallo sponsor. In nessun caso tali forme di pubblicità dovranno pregiudicare la fruibilità del bene pubblico e/o lederne l'aspetto storico, culturale e paesaggistico. Esse possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo. Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto.

3. La spesa per la realizzazione delle targhe e dei cartelli s'intende a carico dello sponsor.

4. L'imposta sulla pubblicità, ove dovuta, dovrà essere corrisposta dallo sponsor direttamente al Comune o al concessionario, nella misura di Legge.

**ART. 10
RIFIUTO DI SPONSORIZZAZIONE**

1. Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione.

2. In particolare, esso potrà non procedere alla stipula del contratto di sponsorizzazione quando ricorra uno dei seguenti casi:
- a) contenzioso di qualsivoglia natura in essere tra il Comune e lo sponsor;
 - b) conflitto di interessi tra le finalità perseguite dal Comune e quelle perseguite dallo sponsor;
 - c) possibilità di pregiudizio per il Comune derivante dalle qualità, anche di ordine morale, dello sponsor, desumibili da atti ufficiali;
 - d) messaggio pubblicitario pregiudizievole o dannoso all'immagine dell'Amministrazione Comunale o alle proprie iniziative ovvero all'immagine del territorio e delle sue istituzioni più rappresentative sotto il profilo delle attività economiche e delle peculiarità storiche, artistiche, culturali e paesaggistiche;
 - e) propaganda di natura politica, sindacale o religiosa;
 - f) pubblicità diretta o anche collegata alla produzione o distribuzione di alcolici, tabacco, materiale pornografico, armi, ecc.;
 - g) messaggi offensivi o contrari all'ordine pubblico;
 - h) in qualsiasi altro caso ritenuto in contrasto con la Legge o con i Regolamenti Comunali, oppure inaccettabile per motivi di opportunità generale.
3. L'apprezzamento circa la sussistenza di una delle cause sopraindicate è di esclusiva competenza della Giunta Comunale.

ART. 11 SCELTA DELLO SPONSOR

1. L'individuazione dello sponsor può avvenire mediante una delle seguenti procedure:
- a. Recepimento di proposte spontanee da parte di soggetti individuati nel precedente art. 3;
 - b. Pubblicità, attraverso avviso da pubblicarsi almeno all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune, delle iniziative sottoposte a contratti di sponsorizzazione e accettazione delle proposte di maggiore interesse prevalentemente sotto l'aspetto economico, da parte dei soggetti indicati al comma precedente;
 - c. Interpello, da parte del Comune, di più operatori su singole iniziative di sponsorizzazione e accettazione delle proposte più convenienti.

2. L'avviso, approvato dal Responsabile del Servizio competente unitamente allo schema di contratto, deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
 - a. l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico capitolato (o progetto di sponsorizzazione).
 - b. i vantaggi per lo sponsor (platea potenziale, bacino di diffusione del messaggio pubblicitario, ecc.)
 - c. l'esatta determinazione dell'offerta per lo spazio pubblicitario;
 - d. le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione;
 - e. procedure di valutazione delle proposte;
 - f. passaggi per la formalizzazione del rapporto tra sponsor e sponsee
 - g. eventuali criteri particolari di selezione fissati motivatamente dal Funzionario responsabile in relazione ai singoli progetti;

3. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e di regola deve indicare:
 - a. il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
 - b. l'accettazione delle condizioni previste nel capitolato.

4. L'offerta deve essere accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o di certificazione attestante:
 - a) **per le persone fisiche:**
 - a1) il possesso dei requisiti necessari per contrarre con la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 120 e segg. della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
 - a2) l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
 - a3) l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese)
 - a4) la non rappresentanza di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.

 - b) **per le persone giuridiche:**
 - b1) oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nome nativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.

5. L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni;

6. Le offerte sono valutate dal Servizio competente, che approva apposita graduatoria nel rispetto dei criteri definiti nel capitolato;
7. L'aggiudicazione del contratto è effettuata dal Responsabile dell'Area competente con propria determinazione. Il contratto è sottoscritto dallo Sponsor e dal Responsabile dell'Area che organizza l'iniziativa o l'evento: con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata l'utilizzazione dello "spazio pubblicitario" espressamente indicato nel capitolato.
8. Nel caso di più iniziative per le quali si ritenga di ricorrere alla sponsorizzazione, potrà essere previsto che non possa essere affidato al medesimo sponsor più di uno o due contratti.

ART. 12
UTILIZZO DEI RISPARMI DI SPESA DERIVANTI DALLE
SPONSORIZZAZIONI

1. Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, sono considerate risparmi di spesa.
2. I risparmi di spesa di cui al comma 1 possono essere utilizzati per il finanziamento di altre iniziative istituzionali secondo le indicazioni del bilancio con particolare riguardo alle politiche ambientali, scolastiche, educative, culturali, sociali e turistiche.

ART. 13
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

1. Il contratto di sponsorizzazione potrà essere risolto da parte del Comune, in qualsiasi momento, in uno dei seguenti casi:
 - a) Mancata attuazione dell'iniziativa o rinvio della stessa. La risoluzione del contratto non comporta, in tal caso, alcun diritto da parte dello sponsor a pretese o danni di qualsiasi natura.
 - b) Mancata ottemperanza a una qualsiasi delle obbligazioni poste a carico dello sponsor. La risoluzione avviene, in tal caso, per fatti e colpa dello sponsor. Il Comune ha diritto al risarcimento dei conseguenti danni.

- c) In tutti i casi nei quali sia accertata la sussistenza, anche se sopravvenuta, di una delle cause di cui al precedente art. 10. La risoluzione del contratto non comporta in tal caso alcun diritto da parte dello sponsor a pretese o danni di qualsiasi natura, e il Comune ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

ART. 14 REGOLAMENTAZIONE CONTABILE

1. La sponsorizzazione, in qualsiasi forma sia effettuata, dovrà essere regolata mediante apposito contratto il cui schema è allegato al presente regolamento.
2. La regolamentazione contabile del rapporto di sponsorizzazione, a seconda delle forme di realizzazione di cui ai punti 1-2-3-4- del precedente art. 3, si effettuerà come di seguito indicato:
 - a) **Punto 1** - Contributi economici: Il Comune emetterà fattura al soggetto finanziatore, per un importo pari al contributo ricevuto.
 - b) **Punto 2** - Cessione gratuita di beni e/o servizi: lo sponsor fatturerà al Comune un importo pari al valore stimato, stabilito nel contratto di sponsorizzazione, del bene, lavori o servizi ceduti. In conseguenza il Comune provvederà a emettere fattura allo sponsor di uguale importo, a titolo di sponsorizzazione, secondo la normativa vigente.
 - c) **Punto 3** - Compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dal Comune: lo sponsor fatturerà al Comune un importo pari al valore, stabilito nel contratto di sponsorizzazione, delle spese sostenute. In conseguenza, il Comune provvederà a emettere fattura allo sponsor di uguale importo, a titolo di sponsorizzazione.
 - d) **Punto 4** - Adozione di aree verdi: Il Comune fatturerà allo sponsor gli importi indicati nel preventivo e recepiti nel contratto, al termine della sistemazione e dopo ogni anno di manutenzione

**ART. 14
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dagli artt. 7, 8 e 9 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ferrandina in persona del suo Sindaco pro tempore che nomina uno o più responsabili del trattamento in conformità al precitato D.Lgs. 196/2003
4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici tenuti all'applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono anche essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del presente Regolamento.

**ART. 15
VERIFICHE E CONTROLLI**

1. Le sponsorizzazioni e le collaborazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte dell'Area competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e le eventuali diffide producono gli effetti previsti nel contratto.

**ART. 16
RISERVA ORGANIZZATIVA**

1. La gestione delle sponsorizzazioni e delle collaborazioni è effettuata direttamente dal Comune di Ferrandina secondo la disciplina del presente Regolamento.
2. E' tuttavia facoltà del Comune di Ferrandina, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.

ART. 17
SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese per la stipulazione del contratto di sponsorizzazione/collaborazione sono a carico dello sponsor.

ART. 18
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 15° giorno dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione.

ART. 19
NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle Leggi regolanti la materia